



Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

N. R.G. 1175/2022

La Giudice Maria Antonia Maiolino, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
avviato da

[REDACTED] con l'avv. **[REDACTED]**

Ricorrente

nei confronti di

[REDACTED] S.p.A., con l'avv. **[REDACTED]**

Resistente

ha emesso la seguente

ORDINANZA

[REDACTED] ha avviato il presente procedimento nelle forme del rito
sommario ex art. 702bis c.p.c. nei confronti di **[REDACTED]** Spa, riferendo che:

- a fine 2005 un impiegato di **[REDACTED]** di cui era cliente da molti anni
avendo investito esclusivamente i risparmi in buoni o libretto postale), le
aveva proposto di investire tutti i suoi risparmi in fondi comuni che aveva
descritto “a basso rischio” in quanto immobiliari;

- la ██████████ aveva sottoscritto cinque quote del fondo immobiliare ██████████ per un totale di euro 12.500,00 come da comunicazioni inviate il 2.1.2016 dal gestore del fondo (doc. 1-2 ricorrente);
- i risparmi sono confluiti in un fondo comune immobiliare chiuso ad alto rischio (Fondo Immobiliare ██████████, che sarebbe dovuto scadere nel 2015: al contrario, ha visto la proroga della sua durata per tre anni e alla chiusura ha liquidato pochi euro ai risparmiatori;
- nel corso del 2018 la ricorrente, avendo avuto notizia dell'andamento disastroso del titolo da articoli di giornale, ha trasferito l'investimento presso Unicredit (doc. 3);
- in data 8.2.2019 ha inutilmente chiesto a ██████████ i documenti relativi all'investimento (doc. 4); la richiesta è stata inutilmente reiterata in data 27.6.2019 (doc. 5): in sostanza l'investitrice, non avendo mai ricevuto gli estratti del conto titolo periodici, non è mai stata in grado di verificare l'effettivo andamento dell'investimento per colpa dell'intermediario, fino alla liquidazione del fondo avvenuta nel 2019.

La ricorrente, denunciando la mancata sottoscrizione tra investitore ed intermediario finanziario del contratto quadro in materia di investimenti finanziari, ha denunciato la nullità degli ordini di investimento conferiti all'intermediario.

Ha poi contestato la violazione dell'art. 21 lett. b) TUF nonché l'art. 28/II reg. Consob 11522/1998, non avendo l'intermediario reso alcuna informazione dell'investimento in discussione, tanto da integrarsi altresì un'ipotesi di nullità del contratto per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1418 c.c.; la violazione dell'art. 29 stesso reg. Consob, per avere intermediato operazioni di investimenti inadeguate al profilo di rischio dell'investitrice.

Ha altresì contestato in via subordinata l'annullabilità del contratto per sussistenza di vizio del consenso, in particolare essendosi verificato un errore essenziale ex art. 1429 c.c. sull'oggetto del contratto, atteso che la signora [REDACTED] al primo investimento finanziario, ha creduto di concludere un investimento a basso rischio, avente ad oggetto un prodotto di facile smobilizzo e soprattutto con capitale garantito: l'impiegato con cui aveva concluso gli ordini infatti le aveva assicurato che il rischio dell'investimento era pari ai precedenti buoni postali.

Ha conseguentemente chiesto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate, per complessivi € 20.000, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c.

La ricorrente in via ulteriormente subordinata ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'intermediaria, con condanna al risarcimento dei danni arrecati pari al deprezzamento dell'investimento indicato nella somma di € 12.500.

Si è costituita in giudizio la convenuta, ricostruendo che le cinque quote di investimento nel [REDACTED] sono state sottoscritte le prime tre in data 29.9.2005 e le ultime due in data 16.11.2005 (doc.ti 6 e 7); affermando che alla signora [REDACTED] sono state fornite tutte le necessarie informazioni in ordine alla natura degli investimenti, riportate altresì nella documentazione consegnata; in particolare in entrambe le ipotesi all'investitrice è stata segnata l'inadeguatezza delle operazioni di investimento, cui la stessa ha risposto confermando le operazioni.

La convenuta ha poi sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risoluzione del contratto, avendo operato quale collocatore delle quote del fondo per conto del soggetto emittente ([REDACTED]).

Ha eccepito altresì la prescrizione della domanda di restituzione, atteso che l'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. è soggetto al termine prescrizione decennale, decorrente dalla data del pagamento delle somme: e quindi dal 2005.

Nel merito ha altresì sostenuto il pieno adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, anzi riconducendo l'operazione da parte di Poste Italiane ad un'ipotesi di sollecitazione all'investimento; sostenendo il perfetto adempimento dell'obbligo di condotta del collocatore in presenza di operazioni inadeguate; negando la presenza degli elementi costitutivi della fattispecie di annullamento per errore.

La convenuta ha quindi chiesto il rigetto di ogni domanda attorea.

* * * * *

Va in primo luogo rigettata l'eccezione di prescrizione per decorso del termine decennale sollevata da parte convenuta, atteso che *“la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dello stesso elemento soggettivo del dolo o della colpa che connota l'illecito suddetto”* (Cass. n. 17572/2013).

Considerato che la presente iniziativa processuale è del 2022, il termine prescrizione non decorre certo dal momento degli investimenti nel 2005 quanto piuttosto da data non anteriore al 2015, quando – secondo le prime informazioni – l'investimento sarebbe venuto a scadenza, manifestando la perdita del capitale impiegato.

Quanto al merito, vale richiamare i principi fondamentali che regolano la materia della responsabilità dell'intermediario finanziario, richiamando alcuni passaggi motivazionali di Cass. n. 19891/2022 (in motivazione): *“è principio*

consolidato nella giurisprudenza di legittimità (su cui, per tutte, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21, d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate); - con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, si rammenta che l'art. 28, secondo comma, reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore «informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»; - ai sensi dell'art. 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio; - pertanto, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati; - in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di

disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (così, Cass., ord., 31 agosto 2020, n. 18153); - l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone, dunque, all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619)".

La convenuta ha affermato di aver fornito all'investitrice un adeguato corredo informativo, ha sostenuto l'adeguatezza dell'investimento e sottolineato in ogni caso che l'art. 29 del reg. Consob 11522/1998 non vieta di dare esecuzione alle operazioni inadeguate, ma impone agli intermediari di darvi esecuzione dopo averne avuto specifico ordine dall'investitore, avvisato del profilo di inadeguatezza esistente.

Non hanno trovato conferma in causa né la prima difesa (l'aver fornito alla signora ██████ adeguate e complete informazioni sull'investimento) né la seconda (aver rispettato il dettato dell'art. 29 quanto all'esecuzione dell'ordine inadeguato).

Sotto il primo profilo deve osservarsi che i capitoli testimoniali proposti dalla convenuta (comparsa di costituzione) non sono in alcun modo idonei a dimostrare che l'intermediaria abbia fornito adeguate informazioni alla cliente: le circostanze sono infatti troppo generiche perché se ne possa desumere una completa informazione all'investitrice. Si chiede infatti di dimostrare che la signora ██████ veniva *"informata della natura, delle caratteristiche di detto fondo immobiliare e dei rischi connessi all'investimento"*: ma la convenuta avrebbe piuttosto dovuto dedurre specificamente quali informazioni ha reso alla

cliente e non la circostanza generica di averle fornito “delle” informazioni. Ciò perché la verifica di adeguatezza del corredo informativo fornito presuppone che siano note quali specifiche informazioni sono state date in ordine alle caratteristiche dell’investimento ed alla sua rischiosità, per poterne valutare poi la sufficienza o meno.

Non vi è pertanto prova del fatto che all’investitrice siano state fornite le necessarie informazioni al momento del conferimento dei due ordini di acquisto di quote del fondo immobiliare [REDACTED]

Per altro verso alcun ausilio viene alla convenuta dai moduli firmati dalla signora [REDACTED], che riportano l’avviso di inadeguatezza delle due operazioni.

Ciò in primo luogo perché *“la violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull’intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all’investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici”* (Cass. n. 14208/22; coerente con la precedente Cass. n. 28175/2019 e Cass. n. 19417/2017).

In secondo luogo, perché gli avvisi di inadeguatezza sottoscritti dalla signora [REDACTED] che ha confermato i due ordini (doc.ti n. 8 e n. 9 convenuta), non valgono in realtà a concludere per l’assolvimento degli oneri gravanti sull’intermediario ai sensi dell’art. 29 citato.

Premesso infatti che detti avvisi devono contenere specifico riferimento ai profili di adeguatezza rispetto ai quali è doveroso allertare l’investitore (Cass. n. 18140/2013), va segnalato quanto al primo ordine (doc. n. 8 citato), che lo stesso contiene un generico riferimento a *“titolo a rischio”* e *“conflitto di interesse”*, ma in alcun modo specifica i motivi di detto rischio (per le caratteristiche del

titolo? per l'eccessiva concentrazione dell'investimento?), cosicché l'investitore non è messo nelle condizioni di valutare un profilo di rischio che non gli viene adeguatamente esplicitato.

Analoga conclusione deve trarsi anche con riferimento al secondo modulo (doc. n. 9 citato), per quanto lo stesso contenga un livello di dettaglio superiore. Infatti, il modulo recita *“titoli a rischio. operaz. non allineata agli obb.invest.dichiarati (titolo). Operaz. non allineata all'esperienza dichiarata (situaz.finanz). Propensione al rischio > di quella indicata nella scheda cliente. Conflitto di interessi”*.

L'avviso di inadeguatezza così compilato presenta due profili critici: in primo luogo risulta generico laddove avvisa del non allineamento, ma non spiega le ragioni del non allineamento.

In secondo luogo, è silente su un aspetto specifico, che invece andava doverosamente evidenziato alla signora ████████: il più evidente profilo di rischio dell'operazione è quello della concentrazione dell'intero portafoglio della investitrice in un unico titolo. Quando la parte preponderante del capitale di un investitore o addirittura la sua interezza è impegnato in un unico investimento, è evidente che nella malaugurata ipotesi di default dell'emittente o in ogni caso in cui quell'unico titolo renda pessima performance, ne discende un gravissimo pregiudizio per l'intero investimento: per questa ragione la prima ragione di prudenza negli investimenti, dovuta nei confronti di tutti gli investitori, anche di ampia esperienza ed elevata attitudine al rischio, è la diversificazione dell'investimento.

La regola della diversificazione degli investimenti è stata pacificamente violata nel caso in esame, concentrando nell'unico titolo l'intera disponibilità della signora ████████: la perdita di quell'unico titolo ha determinato la perdita dell'intero portafoglio.

Per le ragioni complessivamente esposte deve pertanto concludersi nel senso dell'inadeguatezza dell'apparato informativo reso all'attrice nonché dell'inadeguatezza delle operazioni di investimento eseguite da ██████████ ed oggi in discussione.

Dalla violazione delle norme relative agli obblighi informativi in sede di esecuzione degli obblighi di investimento discende la responsabilità contrattuale della società intermediaria (Cass SSUU n. 26724/2007): il pregiudizio si presume corrispondente agli esborsi patrimoniali sostenuti dall'investitore, avendo l'intermediario violato il proprio obbligo di astenersi dal dare esecuzione alle operazioni inadeguate. Si discute quindi dell'importo di € 12.500, come documentato dall'attrice (doc. n. 1 e n. 2); dall'importo va detratta la somma di € 300, incassato per proventi e rimborsi (doc. n. 3 convenuta).

La convenuta va quindi condannata a rimborsare all'attrice la somma di € 12.200, oltre interessi ex art. 1284/I c.c. dalla data delle singole operazioni fino alla domanda, ex art. 1284/IV c.c. a decorrere dalla domanda (19.4.2022) e fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in via definitiva a carico della convenuta soccombente. Gli oneri vanno liquidati secondo i parametri previsti dal dm 55/2014 per le cause avanti al Tribunale, riconoscendo il compenso per quattro fasi di attività, le prime due a valori medi, al minimo la quarta fase (vi è stata solo la precisazione delle conclusioni) e ridotta rispetto al valore medio la fase di trattazione, che non va comunque ridotta al minimo visto l'impegno profuso dalle parti nella fase conciliativa, che pure non ha dato esito positivo.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Padova, a definizione del procedimento ex art. 702bis c.p.c. indicato in premesse

P.Q.M.

condanna parte convenuta a versare all'attrice la somma di € 12.200, oltre interessi ex art. 1284/I c.c. dalla data delle singole operazioni fino alla domanda, ex art. 1284/IV c.c. a decorrere dal 19.4.2022 al saldo;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice, liquidate in € 5.000 per compenso ed € 146 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Padova, 12/06/2023

La Giudice

Maria Antonia Maiolino